



Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Brescia 05/07/2013

Al sig. Molinari Maurizio

Al responsabile del procedimento
Geom. Molinari Maurizio PEZZOLI BEUNO
del Comune di
25010 San Felice del Benaco (Bs)

OGGETTO: San Felice del Benaco (BS)

Installazione pannelli fotovoltaici

Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ditta: Molinari Maurizio

Con riferimento alla richiesta [redacted], inoltrata da parte dell'Amministrazione in indirizzo a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004, art. 136, D.M. 18-03-1967;

Visti gli elenchi allegati ai decreti: n. 6820 del 03.07.2009, n. 9447 del 23.09.2009 e n. 14545 del 30.12.2009 emessi dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con cui gli enti locali interessati sono stati ritenuti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ad essi attribuite anche successivamente alla data indicata all'art. 159, comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.;

Viste

[redacted] rammentando che la sede delle Osservazioni è quella entro cui evidenziare possibili carenze o errori documentari e non quella di un contraddittorio di merito;

Si evidenzia tuttavia che:

- in merito alla percepibilità dell'intervento da strade pubbliche ciò è stato reso evidente e accertato dalla stessa documentazione allegata all'istanza (simulazione da [redacted] nella Relazione paesaggistica);
- in merito alla individuazione di un ambito a "bassa sensibilità paesaggistica" nel PGT di San Felice, si rileva la profonda contraddittorietà tra quanto definito dal PGT e quanto riconosciuto a livello nazionale, atteso che il territorio di San Felice del Benaco (e pertanto anche questo ambito) è stato riconosciuto di Notevole interesse pubblico, quindi di rilevanza nazionale per la sua eccezionalità paesaggistica, con apposito decreto ministeriale il 18 marzo 1967. Ci si chiede come in un ambito di rilevanza nazionale per le sue eccezionalità paesaggistiche possano coesistere ambiti di bassa sensibilità paesaggistica! Si rammenta anche che i PGT vigenti non sono adeguati alle norme di tutela paesaggistiche, non essendolo a sua volta il Piano paesaggistico Regionale che non è stato sottoscritto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a seguito della mancata copianificazione prevista dal D.Lgs 42/2004 ;
- sul fatto che nel comparto nel passato, grazie alla precedente procedura autorizzatoria, conclusasi nel 2009, che attribuiva al Ministero la sola verifica di legittimità e non l'espressione di una valutazione di merito tecnico, siano stati realizzati interventi non sempre adeguati al grado di sensibilità dei luoghi si è ben espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1129 del 2012 in cui si legge: "...non possano condurre a conclusioni diverse neppure i rilievi ... riguardo all'edificazione in concreto sviluppatasi negli anni nei lotti contermini a quello in proprietà ... Premesso che non è possibile ricavare ... più precise indicazioni sulla tipologia di tali costruzioni, sui titoli autorizzatori eventualmente rilasciati dalle distinte autorità, appare rilevante osservare che da eventuali illegittimità occorse nel rilascio di siffatte autorizzazioni non potrebbero scaturire illegittimità ulteriori, atteso che la compromissione dei valori paesaggistici dovrebbe al più suggerire interventi di salvaguardia e di recupero territoriale e non di ulteriore antropizzazione...". Ciò valga anche per installazioni fotovoltaiche non assentite da questo Ufficio, che sui tetti tradizionali si è sempre espresso coerentemente invitando a trovare differenti soluzioni, autorizzate dall'Amministrazione comunale precedentemente al 1 gennaio 2010 o illegittimamente realizzati;
- sul fatto che un impianto integrato non sia percepibile o non crei dissonanza nella percezione del sistema delle coperture tradizionali risulta negato dalla semplice visione di quelli realizzati sotto altro regime autorizzatorio semplicemente osservandoli dalle strade pubbliche;
- tuttavia si vuole ancora una volta ribadire che la preclusione non è, da parte della Soprintendenza, al fotovoltaico in quanto tale, ma al suo utilizzo in totale disinteresse delle normative vigenti di tutela paesaggistica sancite dall'art. 9 della Costituzione. La tutela dell'ambiente non può prescindere dalla tutela del paesaggio e viceversa e pertanto, anche l'installazione di impianti fotovoltaici, deve trovare la giusta soluzione coerente con i gradi di tutela vigenti sul territorio. Rammentando che la legge in favore delle energie alternative, e specificatamente degli impianti fotovoltaici, era nata nell'intento di individuare aree e collocazioni ad hoc (aree industriali e altro) ove dovessero essere collocati gli impianti al fine di divenire supporto anche alle abitazioni private, riuscendo a compenetrare le diverse esigenze e non trasformarsi, a loro volta, in elementi di dequalificazione e depauperamento dei paesaggi si cita la recente sentenza n. 492 del TAR per la Lombardia - sez. staccata di Brescia: "sebbene l'uso di pannelli fotovoltaici sia "attualmente considerato desiderabile per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali", tanto che il legislatore, dettando l'art. 4 comma 1bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380, ha previsto come normale la presenza di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione, il ricorso a tale tipo di tecnologia non può non essere condizionato, nelle sue modalità, dal giudizio estetico, che impone di ricercare una soluzione ragionata sin dall'originaria progettazione, per coniugare l'aspetto paesistico con quello energetico";



- nello specifico la falda appartiene ad un complesso edilizio più ampio rispetto al quale dovrebbe essere studiato un sistema apposito integrato di approvvigionamento che risolva, individuando apposite e coerenti collocazioni con le esigenze paesaggistiche, le commistioni materiche e di colore, le più diverse e varie soluzioni che si ingenererebbero se si limitasse la valutazione alle singole e diverse unità abitative.

Atteso pertanto che le Osservazioni inviate nulla aggiungono a quanto evidenziato e rinvenuto nella documentazione originaria allegata all'istanza in ordine alla valutazione di merito tecnico svolta da questo Ufficio questo Ufficio, non può che ribadire quanto già evidenziato ovvero:

Considerato che l'intervento si inserisce all'interno dell'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136, DM 18-03-1967, e pertanto divengono parametri di riferimento per la valutazione di incidenza paesaggistica del progetto le indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 9/2727 che impone precisi criteri per valutare l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ambientale definendo alcuni elementi ambientali da tutelare ed in particolare:

- alla scheda 2.5.10 *Manti di copertura in cotto* in cui si evidenzia come "La copertura costituisce, con il tipo di finitura esterna delle murature, uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato" e come intervento di trasformazione compatibile consente "rifacimenti non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc." e "Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto" ("Schede degli elementi costitutivi del paesaggio", all. B, pag. 53);

Considerato che in questo particolare contesto l'unico elemento di continuità paesaggistica che consente una lettura unitaria dello *sprawling* di edifici realizzati negli ultimi vent'anni rispetto al paesaggio tutelato caratterizzato originariamente da borghi storici aggregati in aree libere e oggi da borghi storici attornati da insediamenti diffusi di edifici residenziale, è il mantenimento di coperture a falde in laterizio di colore rosso-mattone-marrone;

Considerato che l'intervento si colloca in un ambito morfologicamente vario, nello specifico in posizione ribassata rispetto al sovrastante nucleo di antica formazione e al limitare dell'edificato, e conseguentemente la visibilità delle coperture degli edifici si esplicita in molteplici ambiti e prospettive dalle alture circostanti, dalle strade che attraverso le aree agricole superstiti che circondano i nuovi aggregati edilizi, formano innumerevoli quadri panoramici (come indicato esplicitamente dalla normativa vigente ed in particolare dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 9/2727);

Considerato che l'intervento di giustapposizione di pannelli solari sul tetto comporta una sostituzione con trasformazione di una parte di copertura tradizionale creando una commistione stridente di materiali, tipologie e colori, una percezione non armonica di una copertura in laterizio, ma soprattutto dell'insieme paesaggistico da esso costituito;

Pertanto esaminata la documentazione trasmessa dal Comune, vista la Relazione paesaggistica e vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione in indirizzo ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004;

Preso atto del parere espresso in data 15 maggio 2013 dalla Commissione per il paesaggio del Comune di San Felice del Benaco e ritenuto di non condividere il parere da essa espresso in quanto l'intervento proposto costituisce un elemento di disturbo nell'omogeneità percettiva dell'insediamento edilizio di San Felice del Benaco, anche di queste zone di espansione recenti che da lago e dagli ambiti liberi circostanti si percepiscono proprio per il tramite di una certa unitarietà materica e di colore delle coperture, e che pertanto, conserva, proprio nella tipologia delle coperture tradizionali un'identità architettonica locale fortemente rappresentata dalla presenza delle falde, dai coppi e dalle tegole che storicamente disegnano il profilo di interi territori.

L'inopportuna e disarmonica giustapposizione dei pannelli fotovoltaici sulle falde del tetto cancellerebbe, o comunque modificherebbe quell'immagine unitaria percepibile sia dai vicini assi stradali, sia dai limitrofi campi agricoli, sia dagli articolati punti di vista collinari e lacuali. Pertanto, si suggerisce, in generale, la possibilità di collocare a terra queste strutture o di apporre su piccoli volumi tecnici, oppure su patii o altro (es. pergolati), per il semplice motivo che ad un livello diverso e opportunamente mitigate queste tecnologie possano davvero soddisfare l'obiettivo del miglioramento ambientale senza entrare in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica.

La soluzione proposta, quindi, non è assentibile in quanto comporterebbe una trasformazione incongrua di uno degli elementi costituenti il paesaggio, qual è la copertura, e pertanto non risulta finalizzata ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi;

Ne consegue, tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 esprime **PARERE NEGATIVO**.

Si resta in attesa di copia del provvedimento conclusivo del procedimento in oggetto emesso dall'Amministrazione Comunale in indirizzo.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Cinzia Robbiati

Il Soprintendente
arch. Andrea Alberti

